

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 settembre 2024, n. 418 **ITALCOEN srl (P.Iva 12474911000) - Rigetto dell'istanza della Italcoen srl relativa alla struttura "Ave Maria" sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750 ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio per complessivi 30 posti di centro diurno per soggetti non autosufficienti, 30 posti di centro diurno per disabili, 106 di Rsa di mantenimento anziani (di cui 92 di Rsa di mantenimento di tipo A e 14 pl di Rsa di mantenimento di tipo B) e 69 pl di Rsa disabili di mantenimento di tipo A e conseguente revoca dei pareri di compatibilità di cui alle Determinazioni regionali nn. 68 del 04/03/2021 e 84 del 24/03/2021.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione n. DD n. 26 del 26/07/2024 "Ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità - Assistenza sociosanitaria della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale"

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- All'art 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- All'art 9 commi 4 e 5 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a. esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b. estinzione della persona giuridica autorizzata;
- c. rinuncia del soggetto autorizzato;
- d. trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
- e. inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di: coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.

- Art. 16 - comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza"

1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la

Con DD n. 68 del 04.03.2021 ad oggetto *“Parere favorevole, con prescrizione, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza della Italcoen srl per la struttura denominata “Ave Maria”, sita nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750, ai sensi dell’art 29 comma 7 bis della legge 9/2017”* la Regione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto (Ta) in relazione all’istanza della Italcoen srl per l’autorizzazione alla realizzazione della struttura denominata “Ave Maria” da realizzarsi nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750 *“autorizzando la realizzazione esclusivamente dei seguenti setting assistenziali disciplinati dal RR 4 del 2007 per i quali è prevista la conversione in nuclei disciplinati dai RR 4 e 5 del 2019, e quindi esclusivamente dei seguenti nuclei: ➤ Rsa disabili con dotazione di: 69 posti letto, pari a 4 nuclei (di cui 3 nuclei da 20 ed un nucleo da 9 pl) di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per conversione dei posti di RSSA ex art 58 del RR 4 del 2007; ➤ 30 posti di centro diurno non autosufficienti per conversione dei posti di Centro diurno ex art 60 ter del RR 4 del 2007; 74 posti letto totali di RSA mantenimento anziani per conversione per conversione dei posti di RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 così suddivisi: n. 1 nucleo di n. 10 pl di mantenimento demenze n. 3 nuclei da n. 20 pl ciascuno per un totale di n. 60 pl di mantenimento anziani n. 1 nucleo da n. 4 pl di mantenimento anziani”*.

Pertanto, a seguito dell’istruttoria di cui all’istanza presentata ai sensi dell’art 29 comma 7 bis della LR 9 del 2017, si rilasciava parere di compatibilità con DD n 68 del 04/03/2021 complessivamente per i seguenti posti: 69 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo A; 30 posti di centro diurno non autosufficienti; 74 posti letto di Rsa non autosufficienti (di cui 10 di Rsa di mantenimento di tipo A e 64 di Rsa di mantenimento di tipo B).

Con pec del 18/12/2020 (acquisita al protocollo al n. AOO 183 3108 del 22/02/2022) il Comune di Taranto (TA), inoltrava n. 2 istanze secondo il modello di domanda REA 4 allegato alle D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentate dalla Società Italcoen srl., per la verifica del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura ubicata nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750, denominata *“Ave Maria”* con dotazione di: 32 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui 28 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A e di 4 posti letto di mantenimento demenze tipo B; 10 posti di centro diurno non autosufficienti; 30 posti di un centro diurno disabili.

In relazione alla predetta istanza, all’esito di approfondita istruttoria la Regione con DD n. 84 del 24/03/2021 ad oggetto *“Parere favorevole, con prescrizione, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza della Italcoen srl per la struttura denominata “Ave Maria”, sita nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750, per l’autorizzazione alla realizzazione nella Asl Ta di una Rsa non autosufficienti con dotazione di 32 posti letto di RSA di mantenimento anziani (28 di Rsa di mantenimento di tipo A e 4 di Rsa di mantenimento di tipo B) e di 30 posti di centro diurno disabili e contestuale dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per 10 posti di centro diurno non autosufficienti”*

determinava di *“1. dichiarare inammissibile l’istanza pervenuta per gli ulteriori posti di centro diurno non autosufficienti per mancanza di fabbisogno nel distretto di Taranto oltre che di superamento del numero massimo di posti assegnabili per Centro diurno;*

2. esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto (Ta) in relazione all’istanza della Italcoen srl per l’autorizzazione alla realizzazione della struttura denominata “Ave Maria” da realizzarsi nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750 autorizzando la realizzazione di ulteriori: 30 posti pari ad un nucleo di centro diurno disabili; 32 posti letto pari a 3 nuclei (di cui un nucleo di pl 4 di Rsa di mantenimento demenze e due nuclei uno da 20 ed uno da 8 pl di Rsa di mantenimento anziani) di Rsa non autosufficienti; 3 confermare l’attribuzione dei posti letto (posti) di cui alla DD n. DD 68 del 04/03/2020; (OMISSIS)”.

Con pec del 16 aprile 2021 (acquisita al protocollo al n. AOO 183 6377 del 20/04/2021) e del 29/04/2021 (acquisita al protocollo al n. AOO 183 7236 del 03/05/2021) la Italcoen srl trasmetteva (per mezzo del Suap del Comune di Taranto) integrazione documentale di cui alle prescrizioni previste con DD 68 e 84 del 2021.

Con nota pec del 13 maggio 2021 la Italcoen srl inviava istanza di autorizzazione all'esercizio allegando la seguente documentazione:

- N. 2 istanze di autorizzazione all'esercizio;
- Autorizzazione alla realizzazione n. 3 del 05/05/2021;
- Certificato di prevenzione incendi del 18/12/2020;
- n. 2 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 2000 del legale rappresentante della Italcoen srl del 13/05/2021 in merito al possesso dei requisiti di cui ai RR 4 e 5 del 2019, all'affidamento della responsabilità sanitaria al Dott. omissis laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bologna e specializzato in Fisioterapia presso l'Università degli studi di Taranto, il numero e le qualifiche del personale in carico alla struttura.

Con nota prot. n. AOO 183 12359 del 11 agosto 2021 la Regione, facendo seguito alla predetta istanza conferiva incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto chiedendo al Comune di Taranto ed al legale rappresentante della struttura di integrare la documentazione mancante.

In particolare la Regione chiedeva:

- Al Comune, di ritrasmettere l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente nonché di attestare ai sensi dell'art 7 comma 2 della LR 9 del 2017 la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico edilizia ;
- Al Legale rappresentante di:
 1. integrare il titolo di proprietà inviando una visura catastale storica aggiornata relativa all'immobile sito in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750 nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art 46 del DPR 445 del 2000 circa l'effettivo possesso e detenzione dell'immobile in capo alla società Italcoen srl;
 2. Inviare l'agibilità dell'immobile sito in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750;
 3. Copia dei titoli accademici del responsabile sanitario, e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario nonché dichiarazione dello stesso in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 4. della documentazione probante il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (Elenco nominativo di tutto il personale da assumere con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del contratto; Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge)
 5. fornire precisazioni in merito al locale palestra che come chiarito deve essere di 60 mq.

Il Legale rappresentante della Italcoen srl con pec 14/09/2021 (poi inviata nuovamente in data 04 gennaio 2022 acquisita al ns protocollo al n. AOO 183 349 del 13 gennaio 2022) inviava la seguente documentazione integrativa: 1) Visura catastale storica aggiornata al 23/08/2021 relativa all'immobile ubicato in Taranto alla Via Cesare Battisti n.750 con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 titolo di proprietà; 2) Agibilità dell'immobile sito in Taranto alla Via Cesare Battisti n.750; 3) Copia dei titoli accademici del Responsabile Sanitario e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario nonché dichiarazione dello stesso in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge; 4) Documentazione probante il numero e le qualifiche del personale da impiegare in struttura; 5) Precisazioni circa il locale palestra: come da legislazione vigente il locale adibito a palestra, a seguito di demolizione di una tramezzatura tra i due vani contigui, risulta essere di mq 60.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto con pec del 03/11/2021 inviava nota protocollo 219723 del 03/11/2021 (acquisita al protocollo al n. AOO 183 14575 DEL 03/11/2021) avente ad oggetto *“Nota Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere animale, Sezione Strategie Governo dell’offerta – Servizio strategie e governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità , assistenza sociosanitaria – prot- AOO 183 11 08 2021 N. 12359 “Incarico ai Dipartimenti di Prevenzione ai fini della verifica requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art 8 comma 3 della LR n. 9 del 02/05/2017 e ssmmii” PARERE FINALE RSA E centro diurno disabili e Rsa e centro diurno non autosufficienti – Strutture denominata “Ave Maria” ubicata in Taranto alla Via C. Battisti n. 750 – Italcoen srl”* con cui concludeva *“dall’esame della documentazione che resta agli atti di questo dipartimento, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato si ritiene che la strutture denominata Ave Maria ed ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750 di proprietà della Italcoen srl possieda i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici, previsti dai RR 4 e 5 del 2019 per Rsa e Centro diurno disabili e Rsa e centro diurno non autosufficienti”*;

Il Comune di Taranto non trasmetteva la documentazione richiesta.

In riscontro alla nota del Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto la Regione con nota prot. n. AOO 183 78 del 04/01/2022 chiedeva al predetto Dipartimento di Prevenzione di trasmettere tutte le informazioni e la documentazione indicata nella *“Schede delle operazioni di verifica”* in modo da poter effettuare una puntuale ricostruzione dell’assetto organizzativo o strutturale.

Nell’occasione la Regione ritrasmetteva la Circolare n. 183 – 16267 del 16/12/2021 del avente ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Precisazioni ed indicazioni in merito alla verifica del possesso dei requisiti delle strutture sociosanitarie.”* con cui si precisano i contenuti che le Asl devono obbligatoriamente acquisire al fine di del rilascio di un parere favorevole.

Con nota del 25/01/2022 (acquisita al protocollo al n. AOO 183 1310 del 27/01/2022) il Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto precisava che *“l’accertamento è stato finalizzato alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici previsti dai RR RR n. 4 e n. 5 del 2019 per Rsa e Centro diurno disabili e Rsa e centro diurno non autosufficienti, così come riportato nella nota di codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello sport per tutti Servizio Strategie e Governo dell’assistenza alle Persone in condizione di fragilità Assistenza sociosanitaria (...) ed ha riguardato la struttura non ancora in esercizio in quanto trattasi di nuovo insediamento.*

Al fine di ottemperare alla richiesta di cui alla nota in oggetto, si allega alla presente tutta la pianta organica che, come dichiarato, sarà formalmente assunta da Italcoen srl al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio (allega dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante). (...) Sulla base di quanto precisato ed integrato, atteso che la struttura non è in attività in quanto ad oggi non è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio che potrà scaturire solo al termine dell’iter de quo, considerato che la Italcoen ha comunque presentato la dichiarazione di disponibilità di tutto il personale ad essere assunto nonché la dichiarazione di impegno della stessa proprietà ad assumerlo sulla base degli impegni preassuntivi, visto che quanto previsto con la pianta organica risulta congruo rispetto a quanto statuito dai RR. RR. 4/2019 e 5 del 2019, si rimette a Codesto dipartimento la valutazione se il personale debba essere già assunto o dovrà essere assunto immediatamente all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio con indicazione per questo Dipartimento di prevenzione di verifica immediata del requisito organizzativo post atto autorizzativo.”

Alla predetta comunicazione il Dipartimento di Prevenzione della ASL Ta allegava

- Dichiarazione del legale rappresentante della Italcoen srl con cui dichiara che il personale ha sottoscritto un accordo di formale contrattualizzazione con la Italcoen srl al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della Ave Maria;

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art 47 DPR 445 del 2000) in merito ai titoli posseduti dal Responsabile sanitario, Dott. omissis e circa l'assenza di causa di incompatibilità previste dall'art 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e sommi;
- Allegato 1 – Elenco del personale: Fisioterapista, Educatore Professionale, Infermieri, Assistente sociale, Altri profili, Oss, Psicologo.

Con nota n. prot. AOO 183 10014 del 9 agosto 2022 la Regione avendo individuato dagli elenchi del personale forniti delle carenze chiedeva di fornire l'elenco completo del personale con l'indicazione delle relative qualifiche.

Con pec del 26 settembre 2022 il legale rappresentante della Italcoen srl riscontrava la richiesta di chiarimenti regionale comunicando i nomi dei Responsabili Sanitari, del Medico Specialista, di n. 7 infermieri ulteriori oltre a quelli già indicati, ed il numero di iscrizione all'albo degli infermieri dell'iscrizione all'albo degli infermieri

Con nota AOO 183 13216 del 17/10/2022 la Regione in riscontro alla nota del 27 settembre 2022 della Italcoen srl oltre a rilevare alcune problematiche in merito alle figure dei responsabili sanitari contestava alla società istante una serie di problematiche.

Si riporta di seguito quanto contestato alla società nella predetta nota: *“questo Ufficio ha constatato che la maggior parte del personale infermieristico ha residenza in altre Regioni e che alcune risorse risultano in forza presso la società (OMISSIS).*

Se la circostanza della residenza in altra Regione potrebbe ad una prima analisi non aver alcun rilievo, potendo legittimamente i lavoratori dopo l'assunzione trasferirsi nella sede lavorativa stabilita, risulta a dir poco singolare il fatto che alcune risorse dichiarino di svolgere al momento della sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità all'assunzione con la Italcoen srl la loro attività presso la società (OMISSIS).

Quest'ultima società, infatti, in uno spot pubblicitario (la cui pubblicazione risale al 31/05/2021 e quindi dopo il rilascio del parere di compatibilità regionale) ancora ad oggi visualizzabile sul canale “Youtube” dichiara di essere titolare della Residenza per anziani sita in Taranto in Viale Cesare Battisti n. 750.

Sempre il Gruppo (OMISSIS) da alcune ricerche effettuate sembra avere una sede all'indirizzo in cui dovrebbe essere autorizzata la Rsa “Ave Maria” di titolarità della società Italcoen srl.”

Successivamente alla predetta nota con pec del 21/09/2023 acquisita al protocollo al n AOO 183 14986 del 22/09/2023 la Italcoen srl forniva chiarimenti unicamente in merito ai Responsabili **sanitari senza chiarire o motivare alcunché rispetto agli altri profili rappresentati.**

Seguiva nota del 17/10/2023 con cui il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto (prot. n. 176581 del 17/10/2023) comunicava che la Italcoen srl aveva provveduto a trasmettere le autodichiarazioni dalle quali era possibile definire i setting assistenziali di rispettiva competenza dei Responsabili sanitari.

Con nota prot. n. Prot.N.0346454 del 09/07/2024 la Regione dava avvio al procedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e conseguente revoca dei pareri di compatibilità di cui alle DD 68/2021 e 84/2021 sulla scorta di due motivazioni:

“Come noto, infatti, la LR 9 del 2017 prevede la possibilità del trasferimento della sola autorizzazione unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone nel rispetto delle previsioni di cui all'art 2112 cc. non contemplando anche la cessione del parere di compatibilità e della conseguente autorizzazione alla realizzazione.

In altri termini il titolare dell'autorizzazione, una volta ottenuta, ha l'obbligo di avviare l'attività, potendo

cederla solo in fase successiva ed all'esito di una procedura di verifica piuttosto rigorosa che prevede di accertare che la struttura in ottemperanza alle previsioni di cui all'art 2112 del CC, non abbia avuto periodo di interruzione di attività, l'accertamento dell'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 dell'art. 9 della LR 9 del 2017, in capo alla cedente e alla cessionaria, il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR 4/2019 in capo alla cessionaria.

In altre parole la cessione, dopo il rilascio dell'autorizzazione, è ammissibile purché tali modifiche siano comunicate all'amministrazione, al fine di consentite, da parte di quest'ultima le verifiche necessarie.

La cessione, il subentro o qualsiasi modifica soggettiva non sono di converso ammissibili nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso di imprese già autorizzate ma di fatto inattive.

La LR 9 del 2017 in linea con la normativa nazionale ha voluto con tali principi garantire il principio, di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la p.a., conformemente, peraltro, alla prescrizione dell'art. 2558 c.c., secondo cui il cessionario dell'azienda non può subentrare nei rapporti che abbiano carattere personale.

Tali principio ha maggior valenza in fase endoprocedimentale, quando l'amministrazione sta effettuando le verifiche soggettive ed oggettive per il rilascio dell'autorizzazione in capo ad un soggetto che, come nel caso della Italcoen srl, presenti della documentazione falsa intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio del provvedimento avendo già alienato ad altro soggetto.

Tale condotta comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

Si osserva che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel ritenere operante, anche a seguito della novella introdotta dall'art. 32 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 del 2003, "il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cc., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità - come del resto previsto dalla prima parte dell'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - presupponendo ciò comunque una **preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste)**, e non anche una struttura **produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo**(Cfr. Cass. 12 agosto 2014 n. 17901, Cass. 15 aprile 2014 n. 8757, Cass.4 dicembre 2012 n. 21711 e nello stesso senso Cass. 8 giugno 2009 n. 13171 e Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481).

Ebbene la Italcoen srl anche in violazione dei più basilari principi civilistici avrebbe venduto/ceduto l'azienda prima ancora del suo avvio per poi continuare ad allegare ed inoltrare documentazione alla Regione comprovando ed attestando il possesso dei requisiti per il rilascio dell'atto autorizzativo che in realtà erano inesistenti.

Va da sé che tutta la documentazione prodotta successivamente a tale cessione sarebbe stata creata ad hoc al solo fine del conseguimento dell'autorizzazione.

Sul punto si consideri che da un punto di vista amministrativo la non veridicità delle dichiarazioni e dunque, più in generale, della documentazione, prodotte nell'ambito del procedimento amministrativo comporta, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse. La detta decadenza deriva infatti dalla dichiarazione inveritiera in sé, a prescindere dall'elemento soggettivo del dichiarante, senza peraltro che alcun margine discrezionale sia riconoscibile al riguardo in capo all'amministrazione (inter alia _Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2024, n. 3001)

Tale condotta è ancora più grave se si considera che la Italcoen srl otteneva i posti di cui al parere di compatibilità rilasciato con DD 68 del 04/03/2021 in deroga al fabbisogno regionale in applicazione dell'art 29 comma 7 bis della LR 9 del 2017 in quanto titolare di un permesso di costruire antecedente alla data del 31/12/2017.

Tale disposizione introduceva infatti una deroga alla regola di inammissibilità delle istanze presentate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della LR 9 del 2017 e dei RR 4 e 5 del 2019 stabilendo che : "7 bis. Sono fatte salve, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio- sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche

se in esubero.”

La ratio della disposizione normativa regionale era sostanziata dalla finalità di assicurare a chi avesse avviato lavori per la realizzazione di strutture sociosanitarie la possibilità di vedere realizzata la struttura già in fase di realizzazione.

La ratio della norma viene quindi meno se la destinataria della previsione di favore (comma 7 bis) decida ancor prima di avviare la struttura e di ottenere l'autorizzazione Regionale di cederla. In altri termini, viene meno lo spirito conservativo a cui il comma 7 bis era ispirato e l'operazione realizzata si traduce in una mera attività di compravendita che questa Sezione non intende avallare.

Sotto altro profilo si rileva che i comportamenti posti in essere dalla Italcoen rl sono di una gravità tale da pregiudicare e mettere in pericolo il pubblico interesse il cui perseguimento deve essere alla base dell'esercizio di un'attività sociosanitaria

Non è chi non veda come il servizio assistenziale destinato alle persone disabili e non autosufficienti è connotato da un'immanente finalità "di protezione" nei riguardi di una categoria fragile di utenti, con la conseguenza che proprio l'interesse di quest'ultima, debba assurgere a criterio guida onde orientare e giustificare l'atto finale di autotutela dall'amministrazione a seguito del subentro di un operatore estraneo all'iter amministrativo.

Ma vi è di più. La Italcoen non risulta in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Dalla consultazione del Durc effettuata da questa Sezione la società risulta irregolare.

Ebbene, il requisito della regolarità del Durc previsto dall'art 9 comma 5 lett f) è previsto in maniera tassativa, senza quindi ammettere alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, ai fini della conservazione e rilascio del titolo autorizzativo. (omissis)”

Con pec del 17/07/2027 acquisita al protocollo al n. 362484 del 17/07/2024 la Italcoen srl presentava controdeduzioni sostenendo in sintesi che non sarebbe avvenuto alcun fenomeno traslativo della titolarità a favore (OMISSIS); di aver presentato ricorso nel 2023 notificato alla Regione Puglia per ottenere la declaratoria dell'obbligo della Regione di provvedere al rilascio dell'autorizzazione; che l'obbligo di regolarità del DURC non possa incombere in capo ad un soggetto prima del rilascio dell'autorizzazione.

Ricostruiti i fatti si deduce quanto segue.

Quanto alle deduzioni su richiamate questa Sezione le respinge per i seguenti motivi di diritto.

In riferimento alla vicenda risalente al maggio 2021 e contestata per la prima volta da questa Sezione in data 17/10/2022 secondo cui una società estranea all'amministrazione su diversi canali ha pubblicizzato la struttura "Ave Maria" di Taranto nella qualità di titolare della stessa si rappresenta quanto segue.

Dopo la nota di contestazione Regionale la Italcoen srl rimaneva del tutto in silenzio, non forniva alcun chiarimento, precisazione o contestazione né prova contraria.

A fronte di precisi e circostanziati contenuti informativi acquisiti da questa Sezione e contestati alla Italcoen srl, quest'ultima non presentava alcuna smentita, ignorando completamente la questione.

Del resto anche nelle controdeduzioni del 17/07/2024 non vi è alcun disconoscimento dei contenuti contestati da questa Amministrazione. Parte istanze, infatti, con una formula di mero stile si limita a rivendicare la titolarità della struttura, senza alcuna allegazione di circostanze concrete che consentano di ritenere i documenti in questione non rispondenti al vero.

Si rappresenta che nonostante alcuni contenuti dopo la contestazione Regionale siano stati cancellati (è sparito ad esempio dal sito della OMISSIS la sede di Taranto con indicazione della nuova apertura e i relativi

recapiti) questa Sezione ha acquisito materiale sufficiente per la prova di quanto affermato nel presente atto.

Relativamente all'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., queste sono idonee a fornire piena prova dei fatti o delle cose in esse rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime. Tale disconoscimento non solo deve **essere tempestivo** ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo avere ad oggetto la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Corte appello sez. IX - Napoli, 17/01/2023, n. 183).

Tali riproduzioni ai sensi dell'art 2712 CC formano quindi piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, *“se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime”*.

Tuttavia nel caso di specie il disconoscimento del tutto generico compiuto dalla parte avrebbe dovuto investire la non rispondenza alla realtà rappresentata rispetto a quella fattuale; tale non rispondenza avrebbe inoltre dovuto essere dimostrata tramite l'indicazione di circostanze idonee, **che invece è stata integralmente omessa**.

Va dunque richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente confermato da Cass.Civ. n. 12794 del 13 maggio 2021 e, in precedenza, da Cass. Civ. n. 19155/2019 specificamente in materia di messaggi SMS) secondo cui, al fine di privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a una presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo *“chiaro, circostanziato ed esplicito” nonché supportato dalla allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”*.

Pertanto, nel caso di specie, il materiale acquisito forma piena prova nonostante la loro generica contestazione o disconoscimento, posto che la Italcoen srl avrebbe dovuto semmai specificare in che modo il contenuto informatico si discostava dalla realtà anche allegando documentazione probatoria.

In assenza di prova di segno contrario i documenti informatici acquisiti vengono considerate sufficienti da questa Sezione per provare quanto sostenuto nella nota di avvio del procedimento in merito alla mutazione soggettiva avvenuta in fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e in spregio al procedimento descritto dalla LR 9 del 2017.

Va da sé che tutto quanto sostenuto in sede di avvio del procedimento in merito alla modifica soggettiva si intende confermato.

Un'ulteriore conferma di quanto sinora sostenuto deriva dalla Visura camerale della Italcoen srl acquisita da questo Ufficio in data 01/08/2024.

Da tale verifica, emerge infatti che il Gruppo (omissis) in data 17/01/2020 costituiva un pegno sulle quote sociali della Italcoen srl.

Come noto, il vincolo di pegno su un bene o un diritto *“è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo»* (cfr. articolo 2784 del codice civile).

Con detta garanzia il garante (debitore o altro soggetto) assicura al creditore il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

In ragione di tale diritto di pegno inoltre il Gruppo quale creditore pignoratorio assume una capacità di influenza e di controllo di fatto e di diritto sulle decisioni sociali (il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde ad esempio il solo diritto di voto in assemblea).

Tanto a riprova del collegamento tra le due società finalizzato al trasferimento della struttura sociosanitaria quando il procedimento a favore della Italcoen srl non si era ancora concluso.

Correlativamente alle ragioni sopra addotte si ribadisce altresì l'ulteriore violazione contestata dall'Amministrazione in fase di avvio del procedimento nella parte in cui contesta l'accertata irregolarità del D.U.R.C. della Italcoen srl, rilevante ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità dell'azienda ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f, L.R. 9/2017.

Tale circostanza riveste, infatti, una rilevanza autonoma, essendo disposto che *“La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di (...)coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori”*.

Dalla consultazione del Durc effettuata in data 18/06/2024 la società risulta gravemente irregolare: per **“per irregolarità nel versamento di contributi e accessori”** Inps e Inail.

Ebbene, il requisito della regolarità del D.u.r.c. previsto dall'art 9 comma 5 lett f) è previsto in maniera tassativa, senza quindi ammettere alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, ai fini non solo della conservazione ma anche del rilascio del titolo autorizzativo, **dal momento che sarebbe inesistente sin dal principio un'autorizzazione destinata a decadere subito dopo il rilascio per mancanza dei requisiti soggettivi.**

Tale impostazione è in linea non solo con la normativa nazionale ma anche con la giurisprudenza secondo cui *“la mancanza del Durc regolare comporta una presunzione legale juris et de jure, di gravità, che non lascia alcuno spazio ad alcun sindacato di merito”* (Cons. di stato 1141 del 19/02/2019).

Le ipotesi di decadenza previste dell'art 9, sono infatti di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo che non lascia margini di valutazione alla PA.

Del resto la finalità che la Legge Regionale intende realizzare con il controllo della regolarità contributiva per le imprese autorizzate è la repressione del lavoro nero e delle irregolarità contributive ed assicurative oltre che di vaglio di affidabilità dell'operatore.

Tale inadempimento anche se di per sé idoneo ad integrare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio o il mancato rilascio della stessa nel caso di specie è nella fattispecie che interessa un ulteriore motivo di valutazione

Tanto considerato richiamata la giurisprudenza in materia di atti plurimotivati secondo cui *“è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice”* (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1801 del 23 febbraio 2024).

Alla luce di tutti i rilievi su riportati ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii, si propone di

1. Rigettare l'istanza presentata dalla Italcoen srl, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio per complessivi 30 posti di centro diurno per soggetti non autosufficienti, 30 posti di centro diurno per disabili, 106 di Rsa di mantenimento anziani (di cui 92 di Rsa di mantenimento di tipo A e 14 pl di Rsa di mantenimento di tipo B) e 69 pl di Rsa disabili di mantenimento di tipo A **relativa alla struttura “Ave Maria” sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750;**

2. Conseguentemente revocare i pareri di compatibilità di cui alle Determinazioni Regionali nn. 68 del 04/03/2021 e 84 del 24/03/2021.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii di

1. Rigettare l'istanza presentata dalla Italcoen srl, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio per complessivi 30 posti di centro diurno per soggetti non autosufficienti, 30 posti di centro diurno per disabili, 106 di Rsa di mantenimento anziani (di cui 92 di Rsa di mantenimento di tipo A e 14 pl di Rsa di mantenimento di tipo B) e 69 pl di Rsa disabili di mantenimento di tipo A relativa alla struttura "Ave Maria" sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 750;

2. Conseguentemente revocare i pareri di compatibilità di cui alle Determinazioni Regionali nn. 68 del 04/03/2021 e 84 del 24/03/2021

di notificare il presente provvedimento a:

- Italcoen srl (italcoen@pec.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto (dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- Al Direttore Generale della Asl Taranto;
- All'Area Servizio Socio Sanitario Asl Taranto;

Il presente provvedimento:

- Sara pubblicato sul BURP
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui

all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro